REGOLAMENTO (CEE) N. 1675/77 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1931/76 per quanto concerne le modalità di pagamento relative alle operazioni di distillazione di vini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/77 (2), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, l'articolo 6 quater, paragrafo 3, l'articolo 24 bis, paragrafo 5, e l'articolo 24 ter, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1931/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione di vini previste dagli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2688/76 (4), entro due settimane dall'approvazione del contratto di fornitura dei vini l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari al 30 % del prezzo minimo d'acquisto, a valere sull'aiuto ;

considerando che l'applicazione di tale disposizione ha mostrato il rischio che l'importo in questione possa essere riscosso dal produttore, senza rispettare in seguito l'impegno di distillazione ; che è opportuno pertanto modificare il meccanismo di versamento dell'aiuto, per evitare che gli organismi d'intervento siano costretti a recuperare, in condizioni difficili, somme indebitamente versate ;

considerando che è d'uopo precisare che, qualora l'importo dell'aiuto sia inferiore al 30 % del prezzo minimo d'acquisto, l'anticipo che l'organismo d'intervento deve versare al produttore è limitato all'importo dell'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1931/76 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

1. Allorché il quantitativo totale di vino indicato nel contratto entra nella distilleria, il distillatore versa al produttore almeno la differenza fra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l'aiuto di cui all'articolo 2.

2. Entro due settimane dall'entrata in distilleria del quantitativo totale di vino indicato nel contratto, l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari al 30 % del prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a valere sull'aiuto di cui all'articolo 2. Tale importo non può essere in alcun caso superiore all'aiuto di cui sopra.

3. Quando è fornita la prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato, l'organismo d'intervento versa al produttore la differenza tra l'aiuto di cui all'articolo 2 e l'importo di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l'importo di cui al paragrafo 2

— sia versato dall'organismo d'intervento ai produttori entro due settimane dall'approvazione del contratto ;

— sia versato dal distillatore ; in tal caso, l'organismo di intervento rimborsa detto importo ai distillatori quando è fornita la prova di cui al paragrafo 3.

5. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il produttore, il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), è pagato dal distillatore.

6. In deroga ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto può essere effettuato dall'organismo d'intervento o dal distillatore con un solo versamento, una volta terminata la distillazione del quantitativo totale di vino indicato nel contratto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 16. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 5.
(4) GU n. L 304 del 6. 11. 1976, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET